PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E AUTUNNO 1951

Art. 5

Per i mutui contratti per l'esecuzione delle opere di cui alle lettere a), b), c) del precedente art. 2, sara' concesso il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, nella misura del 3,50 per cento. Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale al saggio del 5 per cento sia inferiore al contributo assegnabile a termine del precedente art. 2 puo' essere concessa, come contributo, la differenza. I mutui di cui al presente articolo possono essere concessi dagli Istituti di credito agrario anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Il concorso dello Stato negli interessi puo' - ove trattisi di piccole aziende - riguardare anche i mutui contratti per la differenza tra la spesa necessaria all'esecuzione delle suddette opere ed il contributo ottenuto ai sensi dell'art. 2.

Versione in vigore dal 29 gennaio 1952, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951
Estremi	Legge 10 gennaio 1952, n. 3
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-aziende-agricole-danneggiate-dalle/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it